

DIREZIONE PROVINCIALE DI : GROSSETO

UFFICIO TERRITORIALE DI : GROSSETO

Registrazione di Atto Privato

Il 11/12/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZN , serie 3 , numero 1503

data di stipula: 09/12/2025

ident.vo telematico: TZN25L001503000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92079980535

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92079980535				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23



SKEEP ASD e APS
Sede in Via Europa n. 161 – Grosseto (GR)

Verbale di Assemblea

L'anno 2025, il giorno 09 DICEMBRE alle ore 18,20 presso la sala di Via Papa Giovanni XXIII 31-33, futura sede dell'associazione, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione, per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno.;

- Modifiche statutarie, variazione numero dei membri del Consiglio Direttivo da 9 a 11 e adeguamento normativa vigente
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Cristiana Artuso, che invita il socio Giuseppe Bonanno a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente dell'assemblea, constatato

- la regolare convocazione mediante avviso diretto ai soci, così come previsto dall'art. 8 dello Statuto;
- che dei n. 200 soci aventi diritto di voto sono presenti n. 55 soci in proprio o per delega;

dichiara validamente costituita la presente assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente, illustra i motivi per cui è necessario ampliare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed adeguare lo statuto alla normativa vigente.

Al termine, dopo un'ampia discussione, il Presidente chiede pertanto ai soci presenti di deliberare
I soci presenti, per alzata di mano, approvano all'unanimità.

Si delibera la variazione dello Statuto, variando in numero dei membri del Consiglio Direttivo da 9 a 11

Il Presidente, quindi presenta i candidati Andrea Cappagli e Elisabetta Priami a membri del Consiglio Direttivo, si procede alla votazione dei nuovi consiglieri, eletti all'unanimità dai presenti, per alzata di mano.

Si delibera nuovi membri del Consiglio Direttivo Andrea Cappagli e Elisabetta Priami

L'assemblea dà mandato al segretario e al tesoriere di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili alle APS iscritte nei registri in forza di quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, infatti, per quanto concerne l'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto, statuisce: **"Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo"**.

Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del terzo settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie contenute nello statuto allegato alla presente sono esenti da imposta di bollo (cfr. anche Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 158/E del 21/12/2017 e *La tassazione degli atti degli enti del terzo settore (ETS): le imposte indirette*-Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T del 15/6/2018).

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

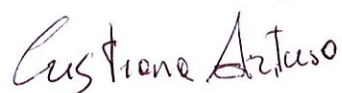
Il Presidente constatato che l'ordine del giorno è esaurito, poiché nessuno chiede la parola, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 19:30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

1



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI
PROMOZIONE SOCIALE (ASD e APS)
SKEEP

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA.

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n.106, del Decreto Legislativo 36/2021 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"SKEEP ASD e APS"** di seguito detta "Associazione".

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'acronimo ASD e APS potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto nel momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede in Grosseto (GR) Viale Europa n. 161. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 2– SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 5 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,

fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, l'assistenza ed il perfezionamento nelle attività sportive, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tutte le discipline afferenti alla Federazione. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica di tutte le discipline afferenti alla Federazione oltre alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t)

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire

spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), attraverso le Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e gli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.), ed il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nelle sue Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.), nelle Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) e negli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (E.P.S.P.) e Ente Italiano Sport Inclusivi (E.I.S.I.), cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli Organi di Giustizia dei citati organismi sportivi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 3- PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a. quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b. contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 – SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della

deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- il diritto a partecipare alle attività associative;
- il diritto di voto in Assemblea;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a. libro dei soci;
- b. registro dei volontari;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.



delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b. approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d. nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g. adottare, approvare e aggiornare il Modello Organizzativo e di Controllo e il Codice di Condotta (D.Lgs. 39/2021);
- h. approvare regolamenti interni e procedure di tutela dei minori;
- i. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b. delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e

deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b. la fissazione delle quote associative;
- c. le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e. le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- j. le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- k. vigilare sull'attuazione del Modello Organizzativo e segnalare eventuali violazioni;
- l. nominare il Responsabile della Protezione dei Minori;
- m. adottare e aggiornare il Codice Etico e il Regolamento Safeguarding;
- n. ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni

Art. 10 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Consiglio Direttivo decade:

- a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a. per dimissioni;
- b. per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri.

Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il pagamento.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova

nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

L'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14 – SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16 – Principi etici, tutela minori e prevenzione della violenza e delle discriminazioni (art. 16 D.Lgs. 39/2021)

L'Associazione recepisce integralmente i principi del **D.Lgs. 39/2021, art. 16**, impegnandosi ad adottare e aggiornare un **Modello di organizzazione e controllo** e un **Codice di condotta** finalizzati alla tutela dei minori, alla prevenzione di molestie, discriminazioni, violenza di genere, abusi fisici o psicologici e qualsiasi forma di comportamento scorretto.

Il **Codice di condotta** e il **Modello organizzativo** sono parte integrante delle procedure interne e sono vincolanti per:

- soci;
- tesserati;
- volontari;
- collaboratori;
- tecnici e istruttori;
- dirigenti;
- chiunque operi, a qualsiasi titolo, nell'ambito dell'Associazione.

L'Associazione promuove una cultura del rispetto e della tutela dell'integrità delle persone, senza discriminazioni basate su genere, etnia, religione, opinioni, orientamento sessuale, età, disabilità.

L'Associazione garantisce un ambiente protetto per i minori adottando protocolli specifici di prevenzione degli abusi e delle condotte inadeguate.

L'Associazione nomina almeno un **Responsabile per la tutela e la protezione dei minori e per la prevenzione della violenza e discriminazione**.

Art. 17 – Adozione del Modello organizzativo e del Codice di condotta

Il Consiglio Direttivo approva e aggiorna periodicamente il Modello e il Codice di condotta, sulla base delle **Linee guida adottate dalla Federazione/Ente di promozione sportiva** o secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il Modello e il Codice:

- disciplinano i comportamenti ammessi e vietati;
- individuano procedure di segnalazione sicure e riservate;
- prevedono sistemi di prevenzione e controllo;
- stabiliscono le sanzioni disciplinari interne.

La loro osservanza è condizione necessaria per mantenere la qualità di socio, tesserato o collaboratore.

Art. 18 – Segnalazioni, tutela e procedura disciplinare

L'Associazione garantisce **canali riservati** per la segnalazione di condotte inappropriate, abusi, discriminazioni o violazioni del Codice di condotta.

È garantita la **tutela della riservatezza** del segnalante e della persona coinvolta.

Le segnalazioni sono valutate dal Consiglio Direttivo e, quando necessario, inoltrate alle autorità competenti.

Le sanzioni disciplinari possono comprendere: richiamo, sospensione, espulsione, allontanamento immediato, non rinnovo del tesseramento.

In caso di minori, ogni decisione deve essere assunta privilegiando la **tutela della persona minore di età**.

Articolo 19 – Tutela dei minori e Safeguarding.

L'Associazione, in ottemperanza all'art. 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021 e alle delibere vigenti di ente affiliato, nomina un **“Responsabile della protezione dei minori (Safeguarding)”**.

La nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente portata a conoscenza dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Il Responsabile deve possedere requisiti di autonomia, indipendenza e competenza, non deve aver riportato condanne per reati non colposi, e deve garantire la tutela dell'integrità fisica e morale dei minori partecipanti alle attività dell'Associazione.

Il nominativo del Responsabile sarà comunicato all'ente federale/affiliante e sarà reso pubblico mediante affissione nella sede sociale e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Le funzioni del Responsabile includono:

- monitoraggio dell'attuazione delle misure di protezione,
- ricezione e gestione di segnalazioni di abuso, violenza o discriminazione,
- promozione di codici di condotta,
- formazione/sensibilizzazione e collaborazione con le autorità competenti.

Il mandato del Responsabile ha durata di un anno e può essere rinnovato. È possibile la revoca anticipata per gravi inadempimenti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo con motivazione.

Art. 20 – NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore, del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 39/2021 e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

[Handwritten signatures and initials]

VERSATE 200,00
IN DATA 03/12/25
C/O TERRAS STRUSCHE DI VARECHIANA

REG. TO A GROSSETO
IL 11/12/2025
AL N. 1503 MOD. 3



